

13.4.5 Le donazioni, il comodato

Preliminarmente si fa presente che l'elemento costitutivo della **donazione** consiste nello spirito di liberalità con cui una parte, detta donante, arricchisce l'altra, detta donatario, senza alcun corrispettivo. La mancanza di questo elemento soggettivo, c.d. *animus donandi*, configura una fattispecie giuridica differente dalla donazione. L'art 769 del cod. civ. così la definisce: "la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione.

Quando la donazione riguarda beni mobili di modico valore, art. 782 del cod. civ., il contratto potrà essere formalizzato mediante scambio di corrispondenza. Il perfezionamento della donazione avverrà in ogni caso al momento della materiale consegna dei beni. In presenza, invece, di beni non di modico valore, il contratto dovrà essere formalizzato mediante atto pubblico. È importante precisare che la modicità del valore, ai sensi dell'art. 783 del cod. civ., secondo comma, deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Ai fini fiscali, si fa presente che, come prevede l'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, di approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni: "Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province, ecc."

I beni mobili acquisiti al patrimonio per donazione e per invenzione (in quanto *res nullius*) non saranno assoggettati all'ammortamento, dal momento che non sono imputabili a costi sostenuti dall'Amministrazione. Al riguardo, si segnala che il sistema GE.CO. opera automaticamente tale esclusione, essendo in grado di riconoscere detta tipologia di beni grazie all'apposizione della causale di carico "donazioni". Logicamente, l'eventuale dubbio potrebbe riguardare solo quelli il cui valore è superiore a 500,00 euro, IVA compresa, perché quelli di valore inferiore a tale limite non vanno mai ammortizzati.

Salvo rari casi, le donazioni a favore di uffici della P.A. riguardano essenzialmente beni di modico valore. Per effetto della configurazione giuridica che caratterizza le donazioni di modico valore, la documentazione necessaria per la presa in carico dei beni da parte del consegnatario è la seguente:

- a) lettera con la quale il soggetto donante esprime la propria volontà di donare all'ufficio statale i beni mobili;
- b) dichiarazione del soggetto donante attestante che i beni donati, dato il loro costo reale o commerciale, sono da considerarsi di modico valore in relazione alle proprie condizioni economiche. Ai beni donati va sempre e comunque attribuito un determinato valore economico (prezzo) espresso in euro;
- c) lettera con la quale il dirigente dell'ufficio dichiara di accettare la donazione;
- d) processo verbale di materiale consegna dei beni donati;
- e) presa in carico ed assunzione nelle scritture contabili dell'Ufficio sul relativo registro mod. 96 C.G., se gli stessi hanno un valore superiore a 500,00 euro, IVA compresa, ovvero, in caso di importo inferiore a tale valore, nel registro dei beni durevoli.

Il comodato, ai sensi dell'art. 1803 del cod. civ., è il contratto con il quale una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) *una cosa mobile o immobile*, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire *la stessa* cosa ricevuta. Il contratto di comodato è essenzialmente gratuito.

Il requisito essenziale della gratuità del comodato non viene meno per il fatto che a carico del comodatario gravano precisi obblighi e responsabilità, tra i quali, per i profili di interesse, vanno evidenziati: l'obbligo di custodire e conservare la cosa oggetto di comodato con la diligenza del buon padre di famiglia; l'obbligo di sostenere le spese di manutenzione ordinaria necessarie per evitare il deterioramento non fisiologico della cosa stessa; il divieto di concedere la cosa in godimento a terzi senza la preventiva autorizzazione del comodante; l'obbligo di restituire *eandem*

rem alla scadenza del termine convenuto, ovvero allorquando il comodante la richieda. Soprattutto, il comodatario deve adoperarsi per impedire il perimento della cosa.

I suddetti obblighi e responsabilità del comodatario si riverberano, sostanzialmente, nell'onere di risarcire il comodante nel caso di inadempimento. Inoltre, quale corollario discende pure l'obbligo per il comodatario di rendere conto dell'utilizzazione dei beni statali detenuti, sia per quanto attiene alla verifica sul rispetto dell'interesse pubblico che gli stessi sono tesi a soddisfare, sia per consentire lo svolgimento dell'attività di vigilanza esplicitamente affidata al consegnatario dall'art. 10 del *Regolamento*. Le modalità di esplicazione della vigilanza potranno essere concordate tra comodante e comodatario, fermi restando gli specifici ruoli e responsabilità attribuiti a ciascuno.

E' bene sottolineare che restano a carico dell'Amministrazione titolare dei beni mobili statali gli adempimenti connessi alla periodica rendicontazione patrimoniale al competente ufficio riscontrante, applicandosi allo stesso consegnatario per debito di vigilanza, pure per i beni oggetto di comodato a favore di terzi, le prescrizioni dettate dal *Regolamento*.

Anche il contratto di comodato, alla stregua della donazione, si perfeziona con la materiale consegna dei beni.

Riferimenti normativi

- ✓ Artt. 769 e segg. cod. civ.;
- ✓ Artt. 1803 e segg. cod. civ.;
- ✓ Art. 3, comma 1, del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346;
- ✓ Art. 10 D.P.R. n. 254/2002;
- ✓ Circ. RGS 12 dicembre 2006, n. 43.